



Torino, lì 06 febbraio 2018 Prot. 22/2018

Trasmissione via e-mail

Spett.li  
Ordini / Collegi / Federazioni /  
Consulte / Comitati / Coordinamenti  
delle Professioni Tecniche  
del Piemonte  
- Loro sedi -

Oggetto: **CIRCOLARE 01/18** - Quesito/Interpello: nell'ambito dell'aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., possono essere ritenuti validi i corsi erogati in modalità FAD? – **Chiarimenti.**

Con riferimento al tema di cui all'oggetto, nei giorni scorsi si è provveduto, su sollecitazione dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo, ad inoltrare la domanda presso l'apposito sportello di info.sicuri messo a disposizione da parte della Regione Piemonte, affinché venissero illustrati e chiariti i limiti della formazione in aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare sugli eventuali vincoli che potrebbero emergere in caso di erogazione in modalità FAD certificata, peraltro riconosciuta come erogazione valida ai sensi dell'Accordo Stato-regioni 21.12.2011, e successivo 07.07.2016 oltre che D.L.G.S. 151/2015.

Si allega la risposta dello sportello che evidenzia che i corsi di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza sono erogabili in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II dell'ASR 128/2016.

Cordiali saluti.

Il coordinatore  
arch. Laura Porporato



Rete Professioni Tecniche Piemonte <rptpiemonte@gmail.com>

---

Oggetto: QUESITO/INTERPELLO: nell'ambito de ll'aggiornam ento pe r Coordinatori pe r la Sicure zza ai se nsi de l Titolo IV , D.Lgs. 81/08 e s.m .i., possono e sse re rite nuti v alidi i corsi e rogati in m odalità FAD?

---

info.sicuri@regione.piemonte.it <info.sicuri@regione.piemonte.it>

30 gennaio 2018 13:57

Rispondi a: info.sicuri@regione.piemonte.it

A: Rete Professioni Tecniche Piemonte <rptpiemonte@gmail.com>

Buongiorno,

i corsi di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza sono erogabili in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato II dell'ASR 128/2016.

Cordiali saluti

---

Il 30 gennaio 2018 alle 13.49 Rete Professioni Tecniche Piemonte <rptpiemonte@gmail.com> ha scritto:

Premesso

che negli ultimi anni l'attività formativa - anche tecnica - ha avuto una notevole evoluzione, impegnando Enti e Associazioni a dare risposte sempre più puntuali e specifiche ai rispettivi iscritti

Premesso

che nell'ambito della formazione sono sempre maggiori i corsi che beneficiano dell'erogazione in modalità FAD certificata

Visto

l'art. 98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che definisce i requisiti "requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" sottolineando che lo svolgimento degli incarichi di CSP e CSE deve avvenire previa specifica formazione prevista al comma 2 del medesimo articolo.

Visto

che il comma 2 ribadisce che "(...omissis...) Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto." ribadisce in modo chiaro l'obbligo di specifica formazione in aggiornamento.

Visto

che nell'All. XV, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si evince che “ (...omissis...) l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio. L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. (...omissis...)”

Considerato

che sia l'art. 98, sia l'All. XV del Decreto 81 non escludono in modo chiaro l'utilizzo della modalità FAD certificata per l'aggiornamento dei CSP e CSE

Considerato

che gli eventuali corsi di aggiornamento in modalità FAD certificata potrebbero garantire:

1. requisiti di presenza, attraverso specifica registrazione con credenziali personali degli iscritti
2. tenuta del registro presenze, attraverso la registrazione id cui sopra
3. verifica dell'apprendimento, attraverso test finale online

Si rivolge domanda

affinché vengano illustrati e chiariti i limiti della formazione in aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare sugli eventuali vincoli che potrebbero emergere in caso di erogazione in modalità FSD certificata, peraltro riconosciuta come erogazione valida ai sensi dell'Accordo Stato-regioni 21.12.2011 e s.m.i.

Con Osservanza

il Coordinatore

arch. Laura Porporato

335.74.31.927



Mail priva di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

Cordiali saluti

[info.sicuri@regione.piemonte.it](mailto:info.sicuri@regione.piemonte.it)

---

Il presente messaggio, corredato da eventuali allegati, contiene informazioni di natura professionale attinenti all'attività lavorativa. Ne è vietato l'uso improprio, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di altre persone e/o entità diverse da quelle specificate in indirizzo.

Qualora lo abbiate ricevuto per errore, vi preghiamo di cancellare il messaggio, comunicando l'errata ricezione

tramite la funzione di risposta automatica (reply) del vostro programma di posta elettronica all'indirizzo mittente.

Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativa vigente alla quale è opportuno fare riferimento.

---



Torino, lì 30 gennaio 2018 Prot. 09/2018

Trasmissione via e-mail

Regione Piemonte  
Sanità Pubblica  
Area prevenzione e sicurezza negli ambienti  
di lavoro – info.sicuri  
[info.sicuri@regione.piemonte.it](mailto:info.sicuri@regione.piemonte.it)

Oggetto: Quesito/Interpello: nell'ambito dell'aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., possono essere ritenuti validi i corsi erogati in modalità FAD?

Premesso

che negli ultimi anni l'attività formativa - anche tecnica - ha avuto una notevole evoluzione, impegnando Enti e Associazioni a dare risposte sempre più puntuali e specifiche ai rispettivi iscritti

Premesso

che nell'ambito della formazione sono sempre maggiori i corsi che beneficiano dell'erogazione in modalità FAD certificata

Visto

l'art. 98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che definisce i requisiti "requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori" sottolineando che lo svolgimento degli incarichi di CSP e CSE deve avvenire previa specifica formazione prevista al comma 2 del medesimo articolo.

Visto

che il comma 2 ribadisce che "(...omissis...) Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a

conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.” ribadisce in modo chiaro l’obbligo di specifica formazione in aggiornamento.

Visto

che nell’All. XV, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si evince che “ (...omissis...) l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti. (...omissis...)”

Considerato

che sia l’art. 98, sia l’All. XV del Decreto 81 non escludono in modo chiaro l’utilizzo della modalità FAD certificata per l’aggiornamento dei CSP e CSE

Considerato

che gli eventuali corsi di aggiornamento in modalità FAD certificata potrebbero garantire:

1. requisiti di presenza, attraverso specifica registrazione con credenziali personali degli iscritti
2. tenuta del registro presenze, attraverso la registrazione id cui sopra
3. verifica dell’apprendimento, attraverso test finale online

Si rivolge domanda

affinché vengano illustrati e chiariti i limiti della formazione in aggiornamento per i Coordinatori per la Sicurezza ai sensi dell’art. 98, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in particolare sugli eventuali vincoli che potrebbero emergere in caso di erogazione in modalità FAD certificata, peraltro riconosciuta come erogazione valida ai sensi dell’Accordo Stato-regioni 21.12.2011, e successivo 07.07.2016 oltre che D.L.G.S. 151/2015.

In attesa di Vs indicazioni cogliamo l’occasione per porgerVi i ns più cordiali saluti.

Il coordinatore  
arch. Laura Porporato

